

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI DI EMPOLI E VALDELSA"

L'Associazione ha sede nel Comune di Empoli nella Stanza degli Avvocati presso la Sezione Distaccata di Empoli del Tribunale di Firenze.

ART. 2

L'Associazione degli Avvocati del Medio Valdarno e Valdelsa opera senza finalità di lucro nell'ambito del comprensorio Empolese – Valdelsa e comuni limitrofi, ma comunque nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

Essa ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3

L'Associazione ha per scopo la tutela degli interessi della classe e attività forense e la rappresentanza degli associati in ogni pubblica istanza del territorio di competenza.

ART. 4

Il numero degli associati è illimitato.

Potranno far parte dell'Associazione singole persone fisiche che diano pieno affidamento sulla loro adesione agli scopi dell'associazione ed ai principi ai quali si ispira, a condizione che esercitino l'attività forense, anche quali praticanti avvocati, nel Circondario della Sezione Distaccata di Empoli del Tribunale Firenze. E' requisito inderogabile si ammissione la non appartenenza ad Enti o Associazioni che perseguano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione. Non è incompatibile l'iscrizione degli associati ad altre associazioni forensi

ART. 5

Le domande di ammissione dell'Associazione dovranno essere rivolte al Presidente.

L'ammissione di nuovi soci avverrà su delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6

La qualità di socio si perde per recesso, per morosità e per le persone fisiche in caso di morte; la qualità di socio si perde altresì per esclusione derivante da incompatibilità con gli scopi dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso è presentata al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso alla data di presentazione.

La decadenza per morosità è pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa nel termine previsto dall'assemblea annuale; essa ha effetto allo scadere del trentesimo giorno dalla diffida che verrà inoltrata all'interessato a cura del Presidente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a voto segreto, con la maggioranza assoluta dei presenti, su motivata proposta del presidente o almeno cinque soci, previa contestazione degli addebiti al socio interessato e termine a presentare motivi di controdeduzioni.

L'esclusione può essere pronunciata solo ove consti una causa di indegnità o di incompatibilità.

Le deliberazioni di decadenza e di esclusione sono comunicate al socio interessato con raccomandata A.R. Ed hanno effetto dal ricevimento della raccomandata stessa. E' ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri in unica istanza.

ART. 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla quota di iscrizione degli associati;

- dalla quota annuale degli associati;

- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e da quant'altro pervenga all'Associazione

per atto di liberalità di terzi;

- dai beni acquistati dall'Associazione con i propri mezzi.

ART. 8

L'anno associativo inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Alle spese occorrenti per la gestione dell'Associazione si provvederà:

– con le quote associative versate dagli associati;

– con i contributi e/o finanziamenti ottenuti da Enti Pubblici e/o privati interessati a

sostenere la attività dell'Associazione;

– con i proventi di gestione.

ART. 9

L'Associazione non ha scopi di lucro, conseguentemente ogni eventuale avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per il potenziamento dell'attività dell'Associazione dell'anno successivo.

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

–l'Assemblea dei soci;

–il Consiglio Direttivo;

–il Presidente ed il Vice-Presidente;

–il Collegio dei probiviri.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice-Presidente ed il Collegio dei Probiviri sono nominati come appresso; la prima nomina potrà essere effettuata dai socio fondatori nell'atto costitutivo.

ART. 11

l'Associazione dei soci è costituita da tutti gli associati non morosi nel pagamento della

quota associativa annuale.

ART. 12

L'Assemblea sarà convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il giorno 30 aprile, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, i quali dovranno indicare nella richiesta gli argomenti da porre all'ordine del giorno, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di aggiungerne altri.

La convocazione sarà eseguita mediante lettera spedita alla residenza almeno otto giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione da almeno 1/6 degli aventi diritto.

La seconda convocazione potrà essere fissata anche il giorno stesso della prima, purché almeno un'ora dopo.

Le decisioni dell'assemblea ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

ART. 14

Per la validità della costituzione della assemblea straordinaria sarà sempre necessario l'intervento di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

Saranno straordinarie le sole assemblee indette per deliberare la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Tuttavia, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

sarà necessario l'intervento dell'assemblea ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15

Sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea le seguenti decisioni:

– fissare il numero de componenti del Consiglio Direttivo e procedere alla loro nomina;

– approvare bilanci preventivi e consuntivi;

– fissare l'entità della quota associativa annuale ed il termine entro il quale dovrà essere versata;

– fissare l'entità della quota di prima iscrizione degli associati;

– nominare i Proviviri.

L'assemblea non potrà esprimere per delega più di un voto oltre il proprio.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di cinque membri.

La lista dei candidati al Consiglio Direttivo dovrà sempre includere un collega della Valdelsa. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione dell'Associazione con la sola eccezione delle deliberazioni che la legge o il presente Statuto riservano alla competenza dell'assemblea.

ART. 18

E' riservata al Consiglio Direttivo la nomina fra i suoi componenti del Presidente dell'Associazione nonché del Vice-Presidente.

E' altresì riservata al Consiglio Direttivo la compilazione dei bilanci preventivi e

consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

ART. 19

In caso di cessazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo dalla loro carica gli altri consiglieri possono procedere alla nomina dei consiglieri venuti a mancare; in mancanza dovrà essere subito convocata l'assemblea.

La nomina per cooptazione dei consiglieri cessati dalla loro carica non potrà superare la metà dei componenti del Consiglio nominati dall'assemblea; qualora pertanto il numero dei consiglieri nominati dall'assemblea e cessati dalla carica, venisse a superare la metà, dovrà essere convocata l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne venga a lui fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

ART. 21

E' istituito il Collegio dei Probiviri per il riesame delle delibere di esclusione di cui all'art. 6.

Tale Collegio sarà costituito da tre membri nominati dall'assemblea per la durata di due anni e giudicherà inappellabilmente in base alle richieste degli atti che dovranno essere assunti in contraddittorio fra il ricorrente e il delegato del Consiglio dei Probiviri.

ART. 22

Il Presidente dell'Associazione, o in caso di sua temporanea assenza o impedimento il Vice-Presidente, hanno la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione e, in caso di sua temporanea assenza o impedimento, il Vice-Presidente presiede all'assemblea, al Consiglio Direttivo, sovrintende all'esecuzione delle loro delibere e provvede alla convocazione degli organi sociali.

In caso di urgenza ed indifferibilità, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica in occasione della prima riunione.

ART. 23

Per quanto non previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.

Firmato

PIER LUIGI CIARI (PRESIDENTE A.A.E.V.)

LUCIA PERICCIOLI (NOTAIO)

